

400. Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947 n. 1430. Esecuzione del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 24 dicembre 1947 n. 295, è entrato in vigore il 25 dicembre 1947, ad eccezione dell'art. 1 che è entrato in vigore il 16 settembre 1947.

Il Capo provvisorio dello Stato

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la legge 2 agosto 1947, n. 811;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con tutti i Ministri;

Ha sanzionato e promulga:

1. Piena ed intera esecuzione è data all'annesso Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ed entrato in vigore il 16 settembre 1947.

2. Con decreti del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 n. 1. della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanati i provvedimenti necessari, anche in deroga alle leggi vigenti, per l'esecuzione del trattato di cui all'articolo 1.

3. L'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 16 settembre 1947.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.